

REGOLAMENTO (CEE) N. 2566/93 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 1993****che stabilisce in quale misura possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel quadro di un contingente annuo di formaggi aperto dalla Comunità a favore della Svezia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1316/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, recante modalità di gestione di un contingente annuo di 1 000 tonnellate di formaggi e latticini aperto dalla Comunità alla Svezia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i formaggi contemplati dal regolamento (CEE) n. 1316/93 si riferiscono a quantitativi superiori a quelli disponibili; che è pertanto necessario fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per il secondo periodo, ossia dal 1° settembre al 31 dicembre 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per i formaggi del codice NC 0406, presentate per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1993 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1316/93, sono accolte limitatamente al 37,40 %.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994, possono essere presentate domande di titoli di importazione per il quantitativo indicato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1316/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 73.